

L'epidemia, anzi la pandemia, da Covid 19 ha impedito ed impedisce attualmente, anche (ma non solo) per effetto dei provvedimenti normativi, il regolare adempimento dei programmi negoziali della maggior parte dei contratti in corso: forniture, appalti, locazioni, prima di tutto.

Il legislatore dell'emergenza ha pensato bene di intervenire sul punto ed ha espressamente stabilito, con il decreto cura italia, (art. 91) che il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

A dire il vero una disposizione di tale tenore è inutile, atteso che il legislatore si limita a dare atto che eventuali ritardi o mancati adempimenti di prestazioni non danno luogo a responsabilità del debitore, **nell'ambito temporale delle misure di contenimento, ovvero delle forzate interruzioni delle attività per ordine delle autorità.**

Ma ciò discende già dall'art. 1256 c.c., il quale prevede che l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. **Se invece l'impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo nell'adempimento finchè essa perdura.** Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo della obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a riceverla.

E che la vigenza delle misure di contenimento possa rendere impossibile l'esecuzione della prestazione appare davvero lapalissiano.

Piuttosto, la recente disposizione normativa potrebbe avere effetti perversi e cioè limitare la non imputabilità al solo periodo di vigenza delle misure di contenimento, terminate le quali ogni ritardo o mancanza tornerebbe a ricadere come una mannaia sul debitore.

Al contrario, la corretta applicazione dei principi generali ex art. 1256 c.c. darebbe senz'altro un più ampio margine di valutazione anche soggettiva e riferita alle diverse situazioni della non imputabilità del ritardato/ omesso adempimento.

D'altro canto, il provvedimento dell'autorità giustifica l'inadempimento se è estraneo alla condotta del debitore, talchè eventuali ritardi o inadempimenti preesistenti, non potranno esser riportati sotto il cappello della clausola COVID.

E' dunque auspicabile che il legislatore migliori il testo della disposizione in sede di conversione in legge del decreto, al fine di evitare che sia da una parte inutile e dall'altra dannosa.